



LA NORMATIVA IN MATERIA DI ARMI

Project by Tiropratico.com™

2025

PREFAZIONE

Con sentenza n. 4418 del 31 maggio 2022 il Consiglio di Stato così si è espresso: "...il rilascio del titolo di porto d'armi, è una semplice deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo delle Autorità preposte".

Per questo motivo, le Autorità pubbliche, si sono allineate e eseguono subito un rapido ritiro di armi, munizioni e licenze ogni qualvolta un cittadino venga coinvolto in una banale causa, riceva una denuncia o una querela, spesso solo per essere stato colto al volante con un tasso alcolico superiore alla norma, finisce per avere seri problemi nel rinnovare le licenze in materia di armi. Ogni occasione è presa come spunto per il ritiro cautelativo di ogni arma e ogni licenza di cui si è in possesso.

Questo "vademecum" nasce per dare un aiuto sincero sulla legislazione in vigore, ciò che qui è scritto non vi salverà dal rischio di incappare nelle maglie della giustizia ma dovrebbe aiutarvi a non cadere in trappola o mettervi con le vostre stesse mani nelle peggiori situazioni. Conoscere bene la normativa in materia vi aiuterà anche a non cadere nell'inganno di coloro che le Leggi ve le raccontano a modo loro e per sentito dire ma senza alcuna cognizione di causa.

Quando si viene colpiti da un ingiunzione che obbliga alla consegna di armi e licenze, nessuna garantirà ad oggi, la soluzione del problema, il recupero delle armi e la riabilitazione non sono cosa certa. Fare un ricorso al TAR, non garantirà nulla fino all'ultimo istante.

Grazie a una circolare del Ministero degli Interni, i Prefetti, sono invitati ad usare il ritiro delle armi e delle licenze, nel solo intento di evitare il

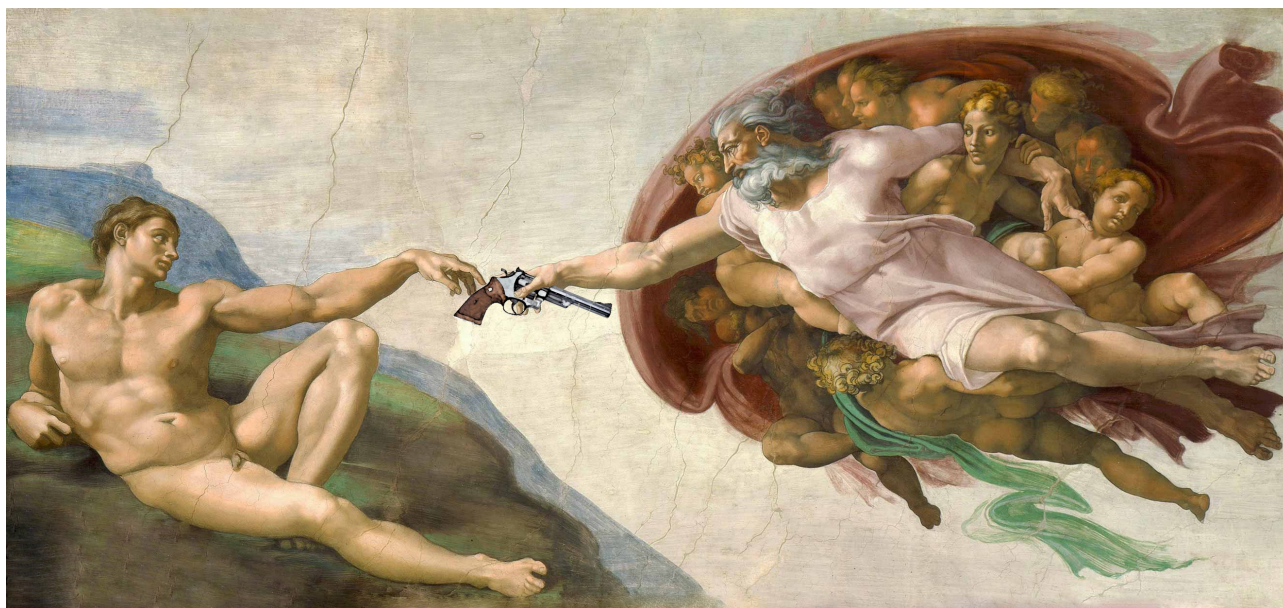
coinvolgimento della pubblica Amministrazione (lo Stato), in cause risarcitorie che, come espresso dallo stesso Consiglio di Stato, "...se l'amministrazione non ha provveduto a disarmare il cittadino che con quell'arma, (dallo Stato concessa), ha compiuto un illecito, sarà chiamata a risponderne".

Insomma, Prefetti e Questori sono invitati a togliere ogni arma a chi appare palesemente incapace di gestirla non per il pericolo che può arrecare alla comunità ma solo perché se con quell'arma produce un danno, qualcuno potrebbe chiamare in causa lo Stato e chiedergli i danni. I media, naturalmente non sono da meno, spesso sono proprio loro a chiamare in causa chi ha concesso una licenza di porto d'armi a colui che poi con quel porto d'armi ha commesso un illecito.

Insomma, Ponzio Pilato era un Italiano e il suo DNA si è trasmesso con grande precisione nei cromosomi dei Dirigenti della pubblica amministrazione, esperti nel "lavarsi le mani" di ogni cosa.

E' quindi inutile, lo ripetiamo, gridare che il Prefetto quel sequestro non poteva farlo, egli lo fa e solo un Giudice può prendersi la responsabilità di riconsegnarvi le armi e le licenze, e anche in quel caso, siatene certi, sarà difficile riaverle.

S. Bruno



*Dio diede ad Adamo la vita e con essa
gli strumenti per difenderla*

Per cominciare

PORTO D'ARMI: A CHI CHIEDERE

DA RICORDARE.

Per richiedere il rilascio o il rinnovo delle licenze in materia di armi ci si dovrà rivolgere:
NELLA PROVINCIA DI RESIDENZA (se capoluogo di provincia) direttamente presso l'Ufficio
Armi della Questura

NEL COMUNE DI RESIDENZA (se è presente un Commissariato) direttamente presso l'Ufficio
Armi del Commissariato.

In mancanza del Commissariato di PS, alla locale caserma dei Carabinieri

Si può reperire la modulistica presso gli uffici sopra elencati o sul sito della Polizia di Stato
<https://www.poliziadistato.it/articolo/312/>

Uso sportivo

Permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno

Uso venatorio

Autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria

Autorizzazione all'acquisto

Serve per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio

PARTE I

- LE ARMI -

Definizione generale del concetto di arma.

Si deve definire come arma, ogni oggetto capace di consentire all'uomo di aumentare la propria naturale capacità di offesa qualora egli lo utilizzi per portare a termine un delitto o un aggressione verso altro essere vivente.

Da questa fondamentale definizione deriva che le armi si distinguono in “**armi improprie**”, cioè gli strumenti atti ad offendere come: bastoni o utensili da lavoro non progettati effettivamente come armi e “**armi proprie**” come le armi a fuoco, i pugnali o le baionette, insomma quegli oggetti o utensili progettati e costruiti come armi vere e proprie, nate espressamente per fare del male, (pensiamo alle armi usate in guerra) per aggressione o per difesa.

Possiamo indicare come armi improprie tutti gli oggetti presenti in natura o gli utensili realizzati per diversi scopi che possono, impropriamente, essere utilizzati dall'uomo con l'intenzione di arrecare offesa o danno ad altro essere vivente (anche animale), ad esempio una falce pur potendosi adoperare quale arma da taglio e' stata progettata e prodotta per il taglio dell'erba, quindi non è un arma perché non progettata e prodotta a tale scopo. Essa viene infatti venduta in tutti i negozi di ferramenta o giardinaggio liberamente. Così come un tubo dell'acqua serve al trasporto del liquido ma se usato impropriamente per colpire un altro essere umano, diventa un arma: arma impropria. I cassetti delle nostre cucine sono ricolmi di coltelli, teoricamente armi da punta e da taglio che sono alla portata dei nostri figli anzi, che i nostri figli utilizzano tutti i giorni; questi non sono armi fino a che non vengono usati per compiere crimini.

Sono, invece, armi proprie quelle che la mente umana ha pensato e realizzato al fine di arrecare esclusivamente offesa, ad esempio una spada, una mazza ferrata, un tirapugni un fucile o una pistola, una baionetta, una bomba. (manganelli o sfollagente, stelle ninja sono considerate armi a tutti gli effetti e ne è vietato il porto fuori della propria abitazione in modo assoluto).

Questa definizione "filosofica" del concetto di arma la ritroviamo anche nelle parole del legislatore, che all'art. 30 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) definisce armi proprie quelle la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona, mentre all'art. 45 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (allegato al regolamento del T.U.L.P.S.), parlando di strumenti da punta e taglio, ci dice che non possono considerarsi armi quelle che, pur potendo occasionalmente servire ad arrecare offesa, hanno una specifica e diversa destinazione d'uso, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (coltelli da cucina, cacciaviti, martelli, punteruoli); ne consegue, quindi, che nel nostro ordinamento non e' sufficiente che uno strumento sia dotato di lama e punta acuminata per poterlo definire un'arma, ma e' sempre necessario ricondurlo alla sua specifica destinazione d'uso. In alcuni casi particolari, comunque, questo ragionamento deve essere considerato generale per poter correttamente definire un'arma.

Qui si vuol semplicemente cercare di far comprendere che ciò che e' stato progettato per essere un'arma secoli fa, potrebbe sfuggire alla regola: è il caso, per intenderci, di strumenti quali gli archi, le balestre, le cerbottane e le fionde; tutti hanno in comune l'antica origine e l'uso quali armi proprie, oggi però essi sono relegati al ruolo di attrezzi sportivi che comunque potrebbero essere usati per arrecare offesa alla persona (armi improprie) ma non sono più nell'uso comune. Di essi ne e' comunque vietato il porto senza apposita licenza anche se l'acquisto è libero da vincoli.

ARMI DA SPARO O “A FUOCO”. (dette anche “da fuoco”)

Sono i fucili, le pistole, i cannoni, ecc. che espellono un proiettile attraverso una canna mediante l'uso di un combustibile. La convenzione di Strasburgo racchiude nell'annovero delle armi da sparo anche quelle ad aria compressa o gas compressi, (ma le armi ad aria o gas compressi non sono armi a fuoco). All'art. 45 del Regolamento del TULPS precisa: *non sono considerate armi gli strumenti che pur potendo prestarsi occasionalmente all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti destinati ad uso sportivo*. E' chiaro che un arma ad aria compressa, oggi, non abbia altro scopo che quello ludico-sportivo specifico in tutti i poligoni di tiro a segno; essa non è nemmeno utilizzabile per uso venatorio eppure si considerano ancora armi a tutti gli effetti quelle ad aria compressa con energia superiore a 7,5 Joule. (In alcuni Paesi Europei tali armi sono state liberalizzate totalmente).

Le armi a fuoco possono essere da guerra, comuni, (comuni) ad uso sportivo (art. 1 e 2 L. 110/1975), (comuni) idonee all'uso venatorio (da caccia).

Sono da guerra tutte le armi, con funzionamento a raffica (automatico), fucili semiautomatici d'assalto purché destinati alle forze armate, cioè armi appositamente ed espressamente prodotte per le attuali forze militari o di polizia da particolari industrie. Queste armi non possono essere detenute o vendute al pubblico, ma possono essere detenute quelle in collezioni esistenti da prima del 1975 e possono passare da un soggetto all'altro solo per vie ereditarie (modifiche all'articolo 10 della Legge 10 aprile 1975).

Con il D. L. 204/2010 in campo civile le armi lunghe possono essere camerate per il calibro 9 Parabellum (9x19 o 9 Luger o 9 Nato), e' però vietata l'importazione, la produzione e la commercializzazione anche tra privati delle armi corte che camerano questa munizione. Ciò non vieta tale munizione per le armi corte ma vieta solo la costruzione, l'importazione e la vendita di tali armi in Italia. Chi possedeva un arma corta in 9X19 prima dell'entrata in vigore del Decreto o chi ha ritrovato un arma in tale calibro può continuare a detenerla pur senza poterla più cedere.

Dal novembre 2015, i caricatori delle armi corte sportive* che contengono più di 20 colpi o quelli per armi lunghe sportive* che contengono più di 10 colpi devono essere elencati nella denuncia di detenzione delle armi e munizioni, essi possono comunque essere utilizzati sui campi di tiro fino a 29** colpi salvo alcune limitazioni come ad esempio per la caccia, dove i limiti delle munizioni nelle armi usate è indicato di Regione in Regione sul regolamento venatorio e di solito limita i colpi a 2, 3 o 5 nel caricatore.

E' consentita la vendita di caricatori maggiorati solo per armi sportive. Le armi comuni non possono essere vendute con caricatori maggiorati oltre i colpi indicati dalla Legge. (10 se lunghe o 20 se corte)

ARMI COMUNI SPORTIVE

Tutte le armi civili, (cioè quelle vendute in armeria per intenderci), sono “**ARMI COMUNI**” siano esse lunghe o corte; tra esse si possono distinguere quelle ad uso sportivo e quelle ad uso venatorio. Ci troviamo quindi di fronte a tre principali gruppi di armi: armi comuni (semplici); armi comuni sportive; armi comuni da caccia. Le armi sono catalogate al (ex) Catalogo Nazionale delle Armi o elencate nella nuova classificazione dal Banco Nazionale di Prova, in esso sono classificate come adatte all'uso sportivo o meno e assumono così questa prerogativa. Per le armi ad uso venatorio invece non vi è classificazione ma esse si riconoscono perché hanno le caratteristiche indicate dall'art. 13 della Legge Quadro sulla caccia; sono comunque e sempre armi lunghe.

In taluni casi alcune armi catalogate in precedenza come armi comuni, sono oggi state classificate sportive. La nuova classificazione va ad annullare la vecchia catalogazione (nata nel 1975) di arma comune semplice. E' possibile verificare la catalogazione sul sito www.tiropatico.com o la nuova classificazione sul sito; https://www.bancoprova.it/it/classificazione-armi_classificate/

Ribadiamo: tutte le armi sono annoverate nell'ambito delle armi comuni; tra esse sono state classificate alcune come armi ad uso sportivo, le restanti rimangono armi comuni tra cui vanno evidenziate quelle lunghe adatte all'uso venatorio.

Con il nuovo DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104 le armi sportive si possono detenere in numero massimo di dodici e ne è vietato il porto. (è consentito solo il trasporto).

ARMI COMUNI DA CACCIA

Le armi adatte all'uso venatorio sono esclusivamente armi lunghe, comuni, che per la loro cameratura possono sparare munizioni consentite per la caccia. Spieghiamoci meglio: le armi da caccia non rientrano in nessuna classificazione scritta, in nessun elenco, esse sono essenzialmente armi comuni. Chiaramente le armi sportive non possono essere usate a caccia, dato che queste si possono solo trasportare e usare nei poligoni per attività sportiva. Devono essere armi lunghe, perchè non è consentita la caccia con le armi corte. Un arma lunga non sportiva è da caccia se: camera munizioni di cal. Uguale a 5,6mm. con lunghezza del bossolo di almeno 40mm. oppure munizioni di calibro superiore a 5,6mm. E in questo caso qualsiasi lunghezza del bossolo. Ricordiamo che sono armi lunghe tutte quelle con canna lunga almeno 30 cm e lunghezza totale dell'arma stessa di almeno 60 cm. siano esse a canna liscia o a canna ad anima rigata; a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica.

(Legge Quadro sulla caccia 11-02-1992 n.157) Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. "

2 E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non

contenere piu' di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Per le armi ad anima liscia il calibro non deve essere superiore a 12'' (e' vietata la caccia con il cal. 10; 8 e 4 ma non la detenzione, dato che la caccia è permessa in altri Stati EU). Le armi a canna liscia non sono catalogate e vengono classificate ad oggi in particolari casi e su richiesta del produttore o importatore per altri scopi (es: uso sportivo o perchè considerate armi corte), quindi le armi a canna liscia sono sempre armi da caccia salvo che il BPN non le abbia classificate, come in taluni casi quali armi corte o sportive.

Le armi ad aria compressa non possono essere usate per la caccia, così come le armi a percussione anulare di calibro uguale o inferiore a 6mm. Tutte queste sono vietate per la caccia ma la loro detenzione e uso non sono vietati.

Da febbraio 2015 anche le armi classificate B7 (armi che assomigliano ad un arma automatica da guerra oggi classificate B9) sono state vietate per l'uso venatorio, chi le possedeva a tale data continua a detenerle come armi da caccia ma senza poterle usare come tali, se le cede, potrà farlo solo come armi comuni non da caccia e quindi chi le acquista lo fa come tali.

[Decreto Legge 18 febbraio 2015 n.7](#)

ARMI COMUNI ANTICHE

Sono tutte le armi prodotte prima del 1890, o di modello antecedente al 1890 anche se prodotte entro il 1920 come stabilito dall'art.4 del D.M. 14 aprile 1982.

Il REGOLAMENTO (UE) N. 258/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012 ha stabilito che sono armi antiche le armi prodotte prima del 1899.

Se sono state costruite dopo il 1920 (DM 14 aprile 1982) ma riproducono un arma antica sono semplicemente "repliche" e devono essere provviste di matricola; (la nozione di replica viene coniata solo nel 1980).

Le riproduzioni di armi antiche costruite dopo il 1975, devono avere numero di matricola e numero di catalogo. **Dopo il 2000 le armi ad avancarica a colpo singolo sono state liberalizzate.**

ARMI COMUNI ARTISTICHE

Sono quelle armi costruite prevalentemente da artigiani del settore con particolari pregi decorativi. Seguono le regole delle armi antiche.

ARMI COMUNI RARE O STORICHE

Sono quelle armi appartenute a soggetti o personaggi storici o risalenti a particolari eventi di rilievo culturale.

Di questi tre ultimi tipi di armi (armi antiche, artistiche o rare) la detenzione è limitata a otto esemplari da indicare sulla denuncia di detenzione oltre alle altre armi comuni. Per possedere più armi storiche, antiche o rare si deve richiedere la licenza di collezione.

ARMI A FUOCO COMUNI LIBERALIZZATE

Sono:

Le armi a gas o ad aria compressa sia lunghe che corte di potenza non superiore a 7,5 Joule

Le repliche di armi ad avancarica mono-colpo. (non fanno parte di queste i revolver ad avancarica; le armi a più canne; le armi antiche, artistiche o rare prodotte prima del 1899/1920 che vanno regolarmente denunciate).

Inoltre, il D.L. 29 settembre 2013 n. 121 art. 2 comma 3 ha stabilito che *non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 03 febbraio 1997 n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 mm. e non superiore a 17,27 mm.* Queste armi possono essere acquistate solo da chi ha maggiore età con un documento d'identità, non vanno denunciate e possono essere liberamente trasportate (non portate) con giustificabile motivazione. Devono comunque riportare il marchio del fabbricante, la matricola, la punzonatura e la classificazione da parte del Banco di Prova Italiano a garanzia di quanto sopra prescritto. E' quindi vietato importare dall'estero armi di questo tipo senza la regolare punzonatura e numerazione.

ARMI IMPROPRIE

(oggetti atti ad offendere - art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110): *Senza giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (coltelli in genere), mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, ecc. per il D.L. 204/2010 rientrano in questa categoria anche i laser di classe superiore alla 3b.*

Gli storditori elettrici sono considerati armi a tutti gli effetti e ne è vietato il porto fuori dalla propria abitazione in maniera assoluta. Le bombolette lacrimogene vendute nei negozi specializzati, sono considerate armi se usate per aggredire o turbare l'ordine pubblico. I puntatori laser devono essere di tipo approvato della Direttiva Europea 2008/51/CE relativa al “controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi” e Decreto Legislativo Italiano 26 ottobre 2010, n. 204 .

PARTE ESSENZIALE DI ARMA

E' una parte essenziale dell'arma qualsiasi componente o elemento di ricambio specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco (silenziatore). Queste parti di armi vanno denunciate qualora se ne possieda una o più. Ad esempio le canne di ricambio vanno denunciate insieme alle armi e le munizioni; esse comunque non fanno cumulo con le armi in denuncia. I caricatori con l'entrata in vigore del D.L. 204/2010 non sono da considerarsi parte essenziale di arma ma il nuovo decreto 7/2015 modificato poi con decreto 104/18 obbliga alla denuncia dei caricatori per armi corte contenenti più di 20 colpi o dei caricatori per armi lunghe contenenti più di 10 colpi, in questo modo pur non essendo effettivamente parti essenziali d'arma, non trovando altra applicazione, vanno considerati quali parti di armi non soggette alle restrizioni sull'uso e il porto.

ARMI SOFTAIR e PAINT BALL

Armi soft-air = armi che sparano unicamente pallini in plastica o gomma inoffensivi

Armi paint-ball = armi ad aria compressa che sparano sfere contenenti vernici coloranti innocue

(Soft air) Sono armi (in verità non sono armi ma strumenti equiparati a giocattoli per adulti di età non inferiore a 16 anni) sia lunghe che corte che sparano pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, sono tali purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 (uno) Joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno 3 centimetri dalla volata e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dell'intera arma. Esse sono di libera vendita ai maggiori di 16 anni,

sono sottoposte a verifica di conformità accertata dal Banco di Prova e non devono essere denunciate.

(Paint ball) DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 110/75 - Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.

ARMI AD ARIA COMPRESSA (O DIVERSE DA QUELLE A FUOCO)

SEMPRE DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 110/75 - Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, (anche se non sono a fuoco) sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

ARMI DISATTIVATE O INEFFICIENTI

Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, ciò deve essere fatto da un soggetto munito di licenza di fabbricazione di armi da guerra, da stabilimenti militari o da altri soggetti pubblici ricompresi dall'art. 10 c. 5 della [L 18 aprile 1975 n. 110](#).

ARMI DEMILITARIZZATE O EX-ORDINANZA

Per armi demilitarizzate si intendono le armi da guerra o tipo guerra che sono trasformate in armi comuni o dichiarate tali perché non più in uso alle forze armate e meccanicamente adatte all'uso civile. Ad esempio le armi che un tempo erano di proprietà delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, possono essere immesse sul mercato civile come armi comuni.

ARMI COMUNI DA FUOCO PER USO SCENICO

Si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico art. 5 lett. N del D.Lgs. 204/2010. Esse sono sottoposte a verifica del Banco Nazionale di Prova che apporrà specifico punzone.

ARMI PROPRIE DA PUNTA E TAGLIO

Sono quelle dotate di lama e punta acuminata, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (baionette, stilette, serramanico a scatto). Rientrano in questa definizione armi quali spade, sciabole, daghe, pugnali, stilette, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mollette, coltelli a scatto (cassazione 26 aprile 1983 n. 3632), stelle ninja. Tutte queste armi vengono generalmente definite "bianche".

Ad un esame superficiale o ad un occhio poco esperto può facilmente sfuggire la sottile differenza tra un pugnale (arma propria) ed un coltello (arma impropria) ma l'arma vera e propria (es: baionetta) deve essere denunciata insieme alle restanti armi a fuoco se già si possiedono o comunque il possesso va denunciato alle autorità.

Il pugnale è dotato di alcune peculiarità tecniche che il coltello non ha: in esso, infatti, troviamo un

doppio filo tagliente, (cioè ai due lati della lama), necessario nel combattimento per offendere con fendenti in ambo i sensi, abbiano un'impugnatura perfettamente simmetrica, che ne consente l'uguale impiego in ambo i lati, e' ben bilanciato per consentirne il lancio.

Altrettanto difficoltoso potrebbe risultare distinguere tra un'arma propria da punta e taglio ed un mero simulacro di essa (sciabola ornamentale). In tal caso, l'elemento distintivo e caratterizzante e' costituito dalla presenza del filo tagliente e della punta acuminata nel caso dell'originale e della mancanza di una parte tagliente in quella a simulacro di libera vendita e detenzione.

CATEGORIA DELLE ARMI

«Categoria A

A 1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;

A 2. Le armi da fuoco automatiche;

A 3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;

A 4. Le munizioni a pallottole perforanti esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;

A 5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi;

A 6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis. *(n.d.r. Categorie A6, A7 o A8, legalmente acquisite e registrate prima del 13 Giugno 2017)*

A 7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:

- i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o
- ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,

b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:

- i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o
- ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

A 8. Le armi da fuoco "lunghe" *(omessa in circolare ministeriale)* semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi. *(n.d.r. Attenzione: in italia, per caratteristiche tecnico-morfologiche, le A8 non esistono - salvo errori - in quanto il BNP ha sempre classificato tali armi come corte. Il termine "lunghe" è stato però omesso nella [circolare ministeriale chiarificativa](#) non si capisce se per errore o per ulteriore restrizione. Ricordiamo che un testo legislativo sovrasta le circolari ancor più se la direttiva è europea.)*

A 9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.»;

«Categoria B

B 1. Armi da fuoco corte a ripetizione.

B 2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.

B 3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.

B 4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.

B.5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).

B 6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.

B 7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.

B 8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

B 9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.»;

«Categoria C

C 1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.

C 2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.

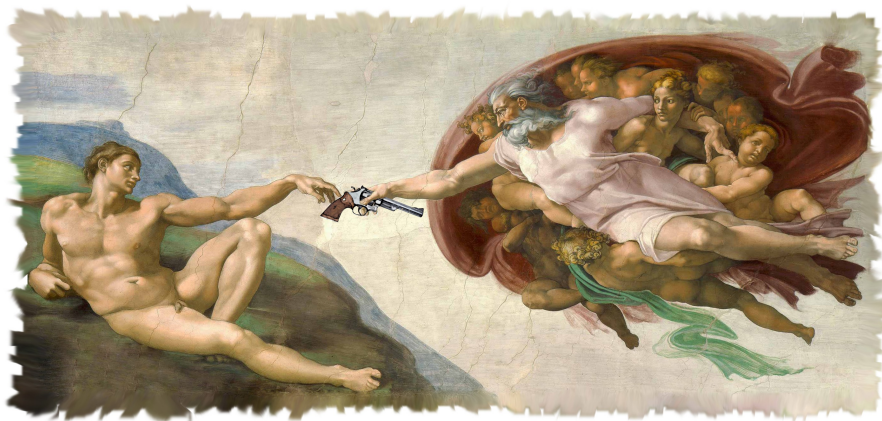
C 3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.

C 4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

C 5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

C 6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.

C 7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.



Parte II – LICENZE e AUTORIZZAZIONI in materia.

DETENZIONE

Limiti alla detenzione o possesso di armi e munizioni, è consentito detenere con regolare denuncia un massimo di:

n° 3 armi a fuoco classificate comuni (sono da escludere quelle da caccia e sportive)

n° 12 armi classificate sportive

Un numero illimitato di armi comuni lunghe per uso venatorio (con esclusione dal 4 novembre 2015 delle armi classificate B9 e a percussione anulare sotto i 6mm. di calibro). Ricordiamo che le armi da caccia non sono classificate ma esse sono tutte quelle armi lunghe che per caratteristiche dettate dall'art.13 della Legge Quadro (1975, rientrano in tale gruppo.

n° 8 armi antiche o rare (prodotte prima del 1899 o di modello anteriore al 1890 ma prodotte prima del 1920)

n° 200 cartucce per arma corta (o non da caccia)

n° 1500 cartucce per uso venatorio (quindi solo per arma lunga)

n° 1000 cartucce a pallini per canna liscia (senza denuncia) mentre il possesso di queste cartucce da 1001 a 1500 deve essere denunciato.

n° 5Kg. di polvere per ricarica, per questa detenzione va calcolata anche la polvere contenuta nelle munizioni cariche effettivamente detenute, quindi va calcolata tale quantità come segue:

con D.P.R. 23 luglio 1999. Modifiche agli allegati A e B del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 si stabilisce che Ai fini del computo delle cartucce 1 chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a:

- n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure*
- n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure*
- n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure*
- n. 12.000 cartucce, a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure*

- n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure
- n. 12.000 cartucce da salve;

Quindi si deve calcolare 1,78 gr. Per munizioni per arma lunga e 0,25 gr. Per munizioni per arma corta.

Si possono inoltre detenere un numero illimitato di caricatori, ma per le armi corte se con capienza superiore a 20 colpi e per armi lunghe con capienza superiore a 10 colpi devono essere denunciati; i caricatori così denunciati, possono essere utilizzati liberamente, esempio: campi e poligoni di tiro o all'estero anche per caccia, dove i limiti non sono così restrittivi.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO CACCIA

Questa licenza consente di "PORTARE" un fucile solamente durante l'esercizio dell'attività venatoria, quindi solo nei luoghi e nei periodi in cui sia consentita l'attività di caccia. Al di fuori di tale contesto esso si trasforma in un mero documento di riconoscimento e un titolo di acquisto e trasporto di armi comprese quelle per le quali non è consentito l'impiego venatorio, ad esempio pistole e revolver, per recarsi presso campi di tiro e svolgere l'attività sportiva, presso un armeria per una riparazione, ecc..

La licenza è composta di due parti: il "libretto" di colore giallo e la "licenza" a sfondo bianco; il primo riporta la foto e i dati anagrafici ed è valido sia come documento di identificazione che come riconoscimento dell'autorizzazione al porto e trasporto d'arma. Il porto d'arma è rilasciato dal Questore e ha validità di 5 anni (DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104). Se il possessore vuol mantenere valida la licenza dovrà corrispondere un versamento annuale della tassa di concessione governativa. L'uso del porto d'armi senza versamento della relativa tassa è comunque un reato amministrativo (e non penale).

LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO

(sportiva) La licenza è composta di due parti:

il "libretto" di colore giallo e la "licenza" a sfondo bianco; il primo riporta la foto e i dati anagrafici ed è valido sia come documento di identificazione che come riconoscimento dell'autorizzazione al porto/trasporto d'arma. La licenza è rilasciata dal Questore; sia il libretto che la licenza hanno validità di 5 anni (DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104). Questo tipo di autorizzazione abilita solamente all'acquisto ed al trasporto di armi e munizioni, salvo poi poterle utilizzare nei luoghi idonei all'esercizio delle attività di tiro (poligoni, campi di tiro, ecc.) la dove la licenza è d'obbligo per il porto e l'uso delle armi sul campo.

PORTO DI PISTOLA O DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE

Questa licenza è composta di due parti: il "libretto" riporta la foto e i dati anagrafici ed ha validità sia come documento di identificazione che come riconoscimento all'autorizzazione al porto d'arma. Il "libretto" ha validità per cinque anni dalla data di rilascio o rinnovo, mentre la licenza ha validità annuale.

Il rilascio è di competenza del Prefetto.

Con tale licenza è possibile portare armi da destinare alla difesa personale; come è facile intuire, si tratta di un titolo molto particolare, per il quale, il requisito del dimostrato bisogno di andare armati riguarda limitate categorie di soggetti. La licenza in argomento consente il porto e l'acquisto di armi da fuoco e munizioni.

CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO

E' il documento introdotto dalla Direttiva 477/91CE recepita in Italia con D.Lgs. n. 527 del 30 dicembre 1992, per consentire ai cittadini comunitari di trasportare armi per uso venatorio o sportivo all'interno dei territori Comunitari, nel rispetto delle attuali norme di ogni Stato membro, dette armi devono far parte della denuncia di detenzione del richiedente.

Viene rilasciata dal Questore ai titolari di porto d'armi per uso caccia o tiro a volo; ha validità di cinque anni dalla data di rilascio oppure fino alla scadenza del porto d'armi caccia/sportivo del richiedente. Questa autorizzazione consente il trasporto delle armi in essa elencate nei soli paesi comunitari (nella carta possono essere inserite non più di 10 armi e si possono trasportare contemporaneamente al massimo 3 armi e fino a 1000 munizioni).

TRASPORTO DI ARMI USO SPORTIVO

E' il titolo introdotto dalla legge 26 marzo 1986, nr.85. (da non confondere con la licenza per tiro a volo). Solitamente richiesto da chi iscritto a una sezione del TSN non possiede altro titolo di trasporto armi.

Consente il trasporto delle armi classificate ad uso sportivo su tutto il territorio nazionale esclusivamente per partecipare a eventi sportivi. Non può essere usato per le armi diverse da quelle sportive. Non consente l'acquisto di armi ne' di munizioni. L'autorizzazione e' annuale e può essere richiesta al Questore solo da coloro che siano iscritti ad un T.S.N. o ad una associazione di tiro UITS affiliata al CONI.

CARTA DI RICONOSCIMENTO PER IL TRASPORTO DI ARMI (non più in uso).

Questo documento e' noto anche come "carta verde" (dal colore usato per il cartoncino). Viene (veniva un tempo oggi non è più in uso) rilasciato dai Presidenti delle Sezioni del T.S.N. a favore dei soci, che non avevano altre autorizzazioni al trasporto. La carta deve essere validata annualmente dalla Questura e consente il trasporto delle armi dalla propria abitazione alla Sezione del T.S.N. che l'ha rilasciata o per effettuare gare regolarmente indette sul territorio dello Stato.

NULLA OSTA DI ACQUISTO

Si tratta di una licenza che viene rilasciata dal Questore alle persone che intendono acquistare armi e non siano già titolari di altre autorizzazioni (porto d'arma; ecc.).

Nella richiesta di rilascio e' necessario indicare che tipo di arma si intende acquistare, l'eventuale quantitativo di munizioni ed il motivo per il quale si intende possedere l'arma. Si devono allegare: un certificato medico rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (A.S.L.) del luogo di residenza oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 35, comma 5 del R. Decreto del 18 giugno 1931 n. 773, in cui verrà indicata l'idoneità psicofisica alla detenzione armi; fotocopia o autocertificazione di idoneità tecnica al maneggio delle armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale oppure fotocopia del "Foglio di Congedo" se si e' fatto il servizio militare da meno di dieci anni. Ottenuta la licenza, si potrà procedere all'acquisto dell'arma/i e eventuali munizioni entro i 30 giorni successivi al rilascio. Quindi entro le 72 ore successive all'acquisizione delle armi e delle munizioni, si deve presentare la denuncia di detenzione presso l'autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri) del territorio dove si intendono detenere le armi. Il nulla osta viene quindi ritirato dall'armiere al momento dell'acquisto, per successivi acquisti si deve rifare l'intero iter.

AVVISO DI TRASPORTO

Si tratta di una comunicazione del cittadino che intende movimentare armi e/o munizioni in detenzione da un luogo ad un altro e sia sprovvisto di uno dei titoli validi per il trasporto. Entro le 72 ore successive all'avvenuto spostamento delle armi e/o munizioni, si deve presentare la denuncia di detenzione presso l'autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri) formulata con il nuovo luogo di detenzione.



Parte III – ANCORA SULLE ARMI

CESSIONE DI ARMI E MUNIZIONI

(cedere l'arma ad altro individuo o acquirente)

Si può cedere un arma o le munizioni solo a persona munita di titolo idoneo all'acquisto di armi. Sia l'acquirente che il cedente devono presentare la rispettiva denuncia di detenzione (con la relativa dichiarazione di cessione / acquisto) entro 72 ore dall'avvenimento all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza oppure, al competente Comando dei Carabinieri.

Art. 8 [L 110/75](#) – art. 35 [TULPS](#) – art. 58 Reg. TULPS

I privati possono cedere armi ad altri rispettando le norme emanate.

Per l'acquisto di un arma si deve essere in regola con le norme, cioè avere un nulla osta per l'acquisto rilasciato dalla Questura o una licenza di porto d'armi valida. Così è se si acquista un arma nuova in armeria o se la si acquista da altra persona anche privato; si devono rispettare le regole dettate dal TULPS e dalla Legge 110/75. Dal 10 agosto 2018 la capacità dei caricatori delle armi deve essere limitata a 10 colpi per armi lunghe e 20 per armi corte, mentre le armi classificate B7 dovranno essere denunciate come armi comuni dal nuovo acquirente (o sportive dove siano state classificate tali e non si possono considerare più per uso venatorio in Italia).

Chi invece cede l'arma deve assicurarsi che chi la riceve (acquista) sia in possesso dei requisiti di legge, abbia cioè un nulla osta, una licenza di porto d'armi valida, una licenza di commercio o riparazione ecc... Chi acquista deve avere una licenza per farlo mentre chi vende non è tenuto ad avere licenze valide, il suo porto d'armi può essere scaduto ciò non ha importanza.

Dal 5 nov.2015 (agosto 2018) potrà cedere i caricatori delle armi riducendone la capacità a 10 colpi per armi lunghe e 20 per armi corte. (con esclusione dei soli caricatori per le armi classificate sportive)

E' condannato chi vende un arma a chi non è in regola con le normative vigenti. ***(Chi vende può non avere un porto d'armi perché può aver acquistato l'arma con il solo nulla osta o non avere più rinnovato la licenza di P.A. ciò non impedisce di vendere le proprie armi ma solo di acquistarne altre. Egli deve assicurarsi che chi acquista le sue armi, munizioni o polveri abbia i requisiti per farlo. E' quindi responsabile se cede un arma a chi non ne ha diritto).***

La cessione si effettua con scrittura privata tra i due arbitrati, chi cede scrive di suo pugno dietro una fotocopia della denuncia o sul prestampato qui sotto linkato, la volontà di cedere l'arma alla persona indicata (indicando caratteristiche e matricola nonché dati dell'acquirente e della licenza di acquisto). L'acquirente riceve l'arma e in breve tempo (entro 72 ore dall'entrata in possesso dell'arma) provvede a fare denuncia di detenzione presso gli uffici preposti consegnando la copia della denuncia con la dichiarazione di cessione e la propria denuncia delle armi, quindi provvede ad espletare le prassi di rito prendendosi in carico l'arma acquistata come se l'avesse acquistata da una qualsiasi armeria. Chi cede, dovrà a sua volta recarsi presso gli uffici preposti per far cancellare dalla sua denuncia l'arma appena ceduta compilando una nuova denuncia.

[FACSIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSIONE](#) formato Open Office (programma open-source scaricabile gratuitamente dalla rete)

SEGNALAZIONI HANNO EVIDENZIATO LA CIRCOLAZIONE DI PORTO D'ARMI FALSI: CHI VENDE SAREBBE OPPORTUNO FOTOCOPIASSE (oggi basta un telefonino) ANCHE LA CARTA D'IDENTITA' E IL CODICE FISCALE DELL'ACQUIRENTE.

CESSIONE TEMPORANEA (comodato)

La cessione temporanea, detta comodato (prestito) "*avviene quando un soggetto consegna ad un altro soggetto una cosa mobile od immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta in breve tempo*" (per le armi vedi l'art. 22 della L.18 aprile 1975 n. 110: e' consentito il comodato solo delle armi sportive, da caccia o uso scenico). E' consigliabile dimostrare, in caso di controlli da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'avvenuto comodato tramite una scrittura privata tra le parti; se il comodato si protrae oltre le 72 ore, gli interessati devono presentare la denuncia di comodato all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza oppure al competente Comando dei Carabinieri. Non esiste il comodato per le munizioni, queste ultime si possono solo cedere con regolare denuncia.

EREDITA'

Ricevere un'arma a titolo ereditario obbliga a darne comunicazione alla competente Autorità di Polizia (Questura, Commissariati di P.S., Carabinieri), che provvederà al ritiro/custodia. A questo punto si può optare per: tenerle, cederle a terzi o rottamarle.

-Se si decide di tenerle e non si ha nessun titolo si deve richiedere il porto d'armi o il Nulla Osta. Una volta ottenuta l'autorizzazione si potrà ritornare in possesso delle armi quindi farne regolare denuncia entro le 72 ore. *A chi era coabitante del defunto è consentito detenere le stesse armi presenti nello stesso appartamento anche senza licenza di Porto d'Armi o nulla osta ma ne verrà vietata la detenzione delle relative munizioni.

-Se si decide di cederle a terzi, assicurarsi che l'acquirente sia munito di titolo (porto d'armi o Nulla Osta) e comunicare all'autorità di P.S. che ha provveduto al ritiro delle armi la decisione.

Qualora si intenda rottamarle, basterà comunicarlo all'autorità. La decisione sulla destinazione delle armi deve essere comunicata entro 150 giorni ai sensi dell'art.1 lett.c.) D.Lgs.vo 29 settembre 2013, n.121. Dopo tale termine le armi verranno rottamate.

*Se chi eredita l'arma era coabitante/parente con il defunto possessore dell'arma, può direttamente entrare in possesso della stessa. Se non possiede alcuna licenza per la detenzione può comunque rimanere in possesso dell'arma con l'esclusione delle relative munizioni. La domanda va corredata di tale clausola ed è valida solo per i coabitanti che avevano comunque accesso alle armi insieme al proprietario.

RICARICA

RICARICAMENTO DELLE MUNIZIONI, LIMITI

Per munizione si intende l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati su un'arma da fuoco, assemblati.

Il possesso dei singoli elementi per comporre le munizioni obbliga alla sola denuncia del possesso delle polveri da sparo. Il restante materiale è di libera vendita e possesso.

L'Attività di ricarica di munizioni ad opera di privati non ha specifici divieti normativi, pertanto non è illecita, purché sia espletata rispettando le condizioni di legge sulle armi e le munizioni.

Le munizioni ricaricate rientrano nel numero detenibile previsto dall'art. 97 del regolamento del T.U.L.P.S. (200 per arma corta – 1500 per arma lunga da caccia). I bossoli innescati o vuoti, i proiettili, gli inneschi sono detenibili liberamente e acquistabili senza nessuna licenza.

POLVERI

La quantità massima di polvere detenibile (5Kg.) è subordinata alla quantità di munizioni cariche possedute, infatti secondo l'interpretazione comune, la polvere detenuta va calcolata tenendo conto di quella contenuta nelle munizioni cariche con il seguente calcolo:

1,78 grammi per munizioni destinate alle armi lunghe
0,25 grammi per munizioni destinate alle armi corte

Qualsiasi quantità detenuta (sciolta) va denunciata insieme alle armi e le munizioni.

La “ricarica” viene troppo spesso intesa come il ricaricare bossoli già usati con il divieto di produrre munizioni utilizzando parti nuove (bossoli). Questo non ha fondamento; non sempre è possibile reperire i bossoli usati, per armi antiche o di cameratura particolare sarebbe impossibile l'uso, prendiamo il 10,4 Ordinanza Italiano, un vecchio revolver, le munizioni non vengono più prodotte e quindi si possono solo ricaricare ma, anche i bossoli usati sono introvabili. Solo acquistando bossoli nuovi e solo dopo riutilizzandoli, è possibile produrre una munizione per questo vecchio revolver. E' quindi chiaro che il Ricaricamento è semplicemente un modo di dire per specificare l'attività di caricamento delle munizioni ad uso personale (è infatti vietato il caricamento commerciale senza



licenza). Ciò vale anche per le cartucce a pallini, per le quali spesso il bossolo usato non è riutilizzabile.

RINVENIMENTO ARMI E/O MUNIZIONI

In caso di ritrovamento di armi o munizioni avvisare l'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Polizia/Carabinieri), la quale provvederà al ritiro temporaneo e alla successiva custodia, del materiale rinvenuto. Se rinvenute in un luogo di proprietà si hanno tre possibilità: tenerle, cederle a terzi o rottamarle.

-Se si decide di tenerle e non si ha nessun titolo si deve richiedere il porto d'armi o il Nulla Osta. Una volta ottenuta l'autorizzazione si potrà ritornare in possesso delle armi e avere comunque l'obbligo di denunciarle entro le 72 ore.

Se il rinvenimento e' avvenuto in un luogo pubblico (montagna, boschi ecc.) si dovrà sempre informare l'Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia/Carabinieri) più vicina e, nel caso che nessuno ne reclami la proprietà, trascorso un anno dalla pubblicazione all'albo comunale si potrà richiederne la proprietà, avendo preventivamente ottenuto il titolo (porto d'armi o Nulla Osta), con obbligo di successiva denuncia di detenzione.

Per la cessione o la rottamazione vedere sopra (eredita').

Nel caso del rinvenimento di un arma corta in cal. 9X19 questa potrebbe essere detenuta (se non arma utilizzata per fatti criminosi) dato che la Legge vieta la vendita, la fabbricazione o l'importazione di queste armi ma non la detenzione effettiva, quindi un ritrovamento esula dalla Legge stessa.

DETENZIONE DELLE ARMI, QUALI OBBLIGHI

Salvo prescrizioni da parte del Questore o del Prefetto, di fatto, non si e' soggetti a nessun obbligo, salvo la cura che le armi non vengano sottratte agevolmente e che non ne facciano uso minori o persone incapaci. Le armi possono essere detenute e denunciate in più luoghi anche diversi dalla residenza; in questo caso la denuncia all'autorità va fatta dove si verifica la variazione della detenzione, riportando tutte le armi e munizioni di cui si e' in possesso (anche quelle dichiarate in altri luoghi) e, successivamente, andrà inviata anche alle Autorità dove si era detentori in precedenza delle altre armi.

Articolo 20 Legge 110 /75 (aggiornamento 2020)

Custodia delle armi e degli esplosivi

La custodia delle ARMI di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di ARMI o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di ARMI deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di ARMI o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvienga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvienga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti

disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di ARMI o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle ARMI e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di ARMI o parti di ARMI detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le ARMI, delle loro parti e delle MUNIZIONI, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.

Articolo 20-bis

Omessa custodia di ARMI. Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, MUNIZIONI o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle ARMI, MUNIZIONI ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso: a nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva; b nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le ARMI, le MUNIZIONI o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o ARMI clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.

La legislazione complessa può essere riassunta come segue:

l'arma non deve essere abbandonata per nessun motivo quando portata fuori della propria abitazione, ne lasciata nell'auto incustodita. Non deve essere data a chi potrebbe abusarne, a chi è incapace anche di maneggiarla (bambini, malati ecc.) comunque a chi non ha un porto d'armi, quando riposta non deve essere facilmente raggiungibile da persone incapaci di maneggiarla o estranei alla vita domestica nonché bambini. L'uso del buonsenso è d'obbligo dato che la Legge non specifica. Come custodire l'arma ma lascia al singolo detentore trovarne il modo anche perché, ogni situazione familiare cambia, il single potrà tenere l'arma a portata di mano nella sua casa salvo quando avrà ospiti, il padre di famiglia con figli dovrà provvedere al che i bambini non si possano impossessare delle armi o munizioni.

Non sono indispensabili casseforti o armadi blindati se non per una quantità di armi ragguardevole o per una collezione di armi, spesso è però sufficiente anche in questo caso un buon antifurto. Nascondere l'arma smontandone le parti è di poca validità, visto che molti utilizzano detector per cercare casseforti nascoste e altri metalli. **L'attuale giurisprudenza (2020) si sta evolvendo verso l'obbligo del detentore a munirsi di cassaforte o armadio blindato per detenere sia le armi che le relative munizioni.**

Art. 702 c.p. — *E punito con chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:*

- 1) consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;*
- 2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;*
- 3) porta il fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone. E' altresì vietato lasciare le armi o l'arma incustodita nell'auto anche se per soli pochi istanti.*

LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO

(ART. 10 LEGGE N.110 DEL 75) Si può chiedere la licenza anche per una sola arma e comunque All'istanza di rilascio indirizzata al Questore vanno allegate:

Due marche da bollo una da applicare alla domanda; fotocopia della denuncia armi;

l'elenco delle armi che si intendono inserire nella collezione;

l'indicazione delle misure di sicurezza esistenti sul luogo di detenzione. L'autorità di P.S. Provvederà a verificare tali accorgimenti e nel caso a prescrivere altri.

LICENZA PER COLLEZIONARE ARMI, OBBLIGHI

Una volta ottenuta la licenza di collezione:

- in collezione può essere iscritto un solo esemplare per ogni modello di arma, salvo non varino i marchi distintivi o il produttore;

- e' vietato detenere il relativo munizionamento;
- se si trasferiscono le armi in altro domicilio devi chiederne l'aggiornamento e ottenere il preventivo avviso di trasporto, anche se si possiede il porto d'arma o nulla osta;
- si deve aggiornare la collezione anche in caso di aumento o diminuzione delle armi. Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi inserimenti di armi allegando la vecchia licenza e una marca da bollo da applicare alla domanda. La marca non e' dovuta per le cancellazioni. La licenza ha carattere permanente.
- i collezionisti di armi antiche, artistiche o rare, sono tenuti a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

LICENZA PER COLLEZIONARE ARMI, TRASPORTO

I titolari di licenza di collezione, in possesso di licenza di porto d'arma, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi detenute in collezione. La prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto.

Si fa notare che le munizioni per armi regolarmente detenute (fuori dalla collezione) ma che possono essere camerate anche in armi presenti nella collezione, non fanno parte integrante della norma sulla collezione e sono detenute regolarmente nelle quantità consentite dalla Legge sulla detenzione di munizioni.

LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA

Se si intende importare definitivamente un'arma, proveniente da un Paese extracomunitario, per prima cosa ci si deve accertare che l'arma da importare risulti iscritta o nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo consultabile sul sito [Tiropatico.com](http://www.tiropatico.com) oppure sia classificata al Banco di Prova di Gardone Valtrompia <http://www.bancoprova.it/> In caso positivo si deve richiedere un'apposita licenza denominata licenza di importazione definitiva di armi.

Nel caso, invece, non fosse iscritta ne' al catalogo ne' al Banco Nazionale di Prova si deve chiederne la classificazione presso il Banco Nazionale di Prova.

Nella domanda si dovrà dichiarare:

- l'indicazione del tipo di arma/i da importare, modello, calibro, matricola, anno di fabbricazione;
- 2 marche da bollo;
- l'ingresso di frontiera italiana attraverso il quale entrerà l'arma;
- eventuale spedizioniere;
- se si è sprovvisti di porto d'arma, si dovrà chiedere il Nulla Osta all'acquisto.

ACQUISTARE ARMI SU INTERNET, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.

Art. 17 Legge 110 del 18 aprile 1975

Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. 2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.

Quindi per la compravendita su internet il privato deve sempre avvalersi dell'armiere.

ACQUISTARE SPADE ALL'ESTERO.

Le spade sono armi proprie da punta e da taglio, che il titolare di una licenza di polizia ("porto d'armi" o "Nulla Osta") può acquistare in Italia. Per quanto riguarda però l'importazione, l'art. 49 del Reg. del T.U.L.P.S. vieta l'introduzione sul territorio di armi per le quali non è consentito il porto (le spade ricadono tra queste).

Tale divieto, tuttavia, può essere superato per comprovate ragioni con apposita licenza di importazione rilasciata dal Questore o acquistare spade con filo tagliente assente.

ARMI ANTICHE, LICENZA DI DETENZIONE O COLLEZIONE

Può essere richiesta la licenza di collezione anche per una sola arma e comunque se ne ha l'obbligo se si detengono più di 8 armi antiche, artistiche o rare.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA NORMATIVA

(ART. 42 T.U.L.P.S.) Rilasciata dal Questore.

La licenza autorizza: il porto del fucile da caccia nei periodi e nei luoghi dove si esercita l'attività di caccia e al trasporto delle armi fuori dalla propria abitazione su tutto il territorio nazionale; in relazione al trasporto ci deve sempre essere un giustificabile motivo dato che non sarebbe giustificabile trasportare anche se in valigia un arma a fuoco allo stadio.

Consente inoltre l'acquisto di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte, di munizioni e polveri per ricarica;

Alla domanda si deve allegare:

- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio;
- - certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve essere anteriore ai tre mesi);
- - "maneggio delle armi" rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure fotocopia del "Foglio di congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato, basterà allegare il porto d'armi, sempre se questo non è scaduto da più di 10 anni);
- - abilitazione all'attività venatoria rilasciata, a seguito di esame, dalla Ripartizione Faunistico/Venatoria della competente Provincia (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere prodotta, basterà la licenza scaduta);
- - ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato all'Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative; (informarsi presso gli uffici preposti)
- - ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione xxx causale costo del libretto (informarsi presso gli uffici preposti);
- - due marche da bollo da euro xxxx una da applicare alla domanda e una da allegare. La scadenza della tassa non è riferita ad anno solare, ma scade con riferimento al giorno e mese di rilascio della licenza.

RINNOVI

Per il rinnovo delle licenze di porto d'arma, si deve provvedere al versamento delle relative tasse annuali se dovute, quelle relative al libretto della licenza e alla tassa ad esso collegata, nuove fotografie e certificazione medica completa. Per completezza meglio ritirare l'intero elenco dei documenti da presentare presso l'ufficio armi dell'Amministrazione della vostra città prima della scadenza della licenza, dato che importi e documenti possono subire variazioni.

Come noto il Decreto Legislativo 104-2018 ha modificato il limite temporale di validità delle licenze (es caccia e tiro a volo) a 5 anni. **Fa comunque fede la data di scadenza riportata sul libretto stesso.**

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA. QUALI DIVIETI SONO PREVISTI SUL PORTO DELLE ARMI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DI CACCIA

Per i titolari di licenza di porto (attenzione: parliamo di porto di arma e non trasporto), di fucile per uso caccia è vietato il porto delle armi: all'interno dei centri abitati, nella sala delle elezioni, nel corso di riunioni pubbliche (cortei, comizi, stadio, ecc.), a bordo di mezzi di trasporto pubblici (treni, aeromobili, navi) e in altri luoghi nei quali la legge o l'Autorità lo vietino espressamente.

Sui mezzi pubblici, nei locali pubblici, ecc. l'arma deve sempre essere custodita nel proprio fodero e scarica. Nei cortei, comizi, stadi, seggi elettorali, manifestazioni, riunioni pubbliche è sempre vietato trasportare o portare un arma.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA, POSSO TRASPORTARE L'ARMA IN OGNI MOMENTO DELL'ANNO

Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia può trasportare le armi sia lunghe che corte, in ogni momento dell'anno, anche in periodi di caccia chiusa, per recarsi su campi di tiro o a manifestazioni sportive di tiro, presso un armiere o un armeria.

Per trasportare le armi su treni, aeromobili o navi si e' tenuti a darne avviso al personale competente all'imbarco.

Treni: in base all'art 33 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, e' vietato portare sui treni armi da fuoco cariche e non smontate, anche se possessori di porto d'arma per difesa personale;

Navi: Regolamento per la navigazione marittima vedi l'art.384;

Aeromobili: Legge n. Legge n.694 del 23 dicembre 1974

Negli ultimi due casi i viaggiatori devono, dichiarare prima dell'accettazione il possesso di armi e munizioni alla Polizia di Frontiera, la quale dopo averle ispezionate provvederà a consegnarle al comandante dell'aero/nave che provvederà a custodirle. Al termine del viaggio le armi verranno riconsegnate all'Ufficio di Polizia di Frontiera d'arrivo e restituite al titolare.

LICENZA PER USO CACCIA, PRATICA DELLO SPORT DEL TIRO AL VOLO

Il porto d'armi per uso venatorio permette anche l'esercizio dello sport per il tiro a volo, il titolare della licenza per uso caccia può trasportare le armi all'interno del poligono e, per esercitare tale attività, e' tenuto a rispettare il regolamento del poligono o del campo di tiro.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER TIRO A VOLO

(LEGGE 323/69) Rilasciata dal Questore : (detta P.A. Sportivo)

La licenza di porto di fucile per tiro a volo, autorizza:

l'acquisto di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte, di munizioni e polveri da ricarica; il loro trasporto su tutto il territorio italiano.

Il trasporto deve avvenire sempre per un giustificabile motivo.

All'istanza dovra' essere allegato:

- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio;
- - certificato di idoneita' psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve essere anteriore ai tre mesi);
- - maneggio delle armi" rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure fotocopia del "Foglio di congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato, bastera' allegare il porto d'armi, sempre se questo non e' scaduto da piu' di 10 anni);
- - ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di xxx causale costo del libretto (informarsi presso gli uffici preposti);
- - due marche da bollo una da applicare alla domanda e una da allegare.

LICENZA DI PORTO D'ARMA PER DIFESA PERSONALE

(ART. 42 T.U.L.P.S.) La licenza di porto d'armi per difesa personale e' rilasciata dal Prefetto, che ha facolta' di concederla in caso di dimostrato bisogno di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura.

Per il rilascio la valutazione dell'effettiva necessita' non e' "codificata", ma e' rimessa alla discrezionalita' del Questore.

In linea di principio, partendo dal presupposto che la tutela dei cittadini e' un'attivita' che deve essere esercitata dallo Stato, da sempre, le concessioni di licenze di porto d'armi per difesa sono limitate alle persone che dimostrano l'effettivo bisogno di andare armati. Al riguardo e' opportuno ricordare che il porto delle armi (sia lunghe che corte) ai soli fini della difesa personale, e' consentito, senza licenza, alle categorie di persone elencate dall'art.73 del regolamento del T.U.L.P.S.

L'autorizzazione e' annuale (ad eccezione di quella rilasciata alle Guardie Particolari Giurate che ha una validita' biennale).

La licenza in argomento consente il porto delle armi, l'acquisto ed il trasporto di ogni tipo di arma comune.

- Per richiedere il porto per difesa allegare:
- - 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal Pubblico Ufficiale che riceve la domanda o dal Sindaco oppure da un notaio (solo nel caso di rilascio o scadenza libretto);
- - certificato di idoneita' psico-fisica rilasciato dalla A.S.L. oppure dagli uffici medico legali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1998 (la data del certificato non deve essere anteriore ai tre mesi);
- - maneggio delle armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, oppure fotocopia del "Foglio di congedo militare" per chi ha svolto servizio militare da meno di dieci anni (in caso di rinnovo questo certificato non va presentato a differenza delle Guardie Giurate che ne hanno l'obbligo);
- - ricevuta di versamento di euro xxx su c/c xxx intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trento causale costo del libretto (informarsi presso gli uffici competenti);
- - due marche da bollo una da applicare alla domanda e una da allegare.
- - dichiarazione delle motivazioni dell'effettivo bisogno di andare armati, che deve essere espressamente enunciato e ampiamente certificato mediante documentazione che si riterra' opportuno allegare;
- - ricevuta del versamento di euro xxx sul C.C.P. n xxx "Tasse Concessioni Governative Roma", indicare nella causale "tassa rilascio/rinnovo licenza di porto d'armi per uso difesa personale" (informarsi presso gli uffici competenti) ;

L'art. 7 della LEGGE 21 febbraio 1990 n. 36 indica le persone che possono portare armi anche senza licenza.

***GIUSTIFICABILE MOTIVO**; non è giustificato andare al cinema, allo stadio o altro luogo simile, portando con se un arma anche se chiusa o in valigetta, anche se scarica e senza munizioni.

Il trasporto può essere effettuato per svariati motivi e non solo per andare con l'arma al poligono o in armeria; (ad es: in vacanza per allenarsi in altri poligoni, per portarla in visione ad un amico o ad un potenziale acquirente, per portarla in altro luogo più custodito e, ovviamente, per riportarla a casa dopo essere stati nei luoghi menzionati), ma se si porta l'arma al poligono per una sessione di tiro e poi, una volta terminato, si pensa di poter andare direttamente al cinema, si è in errore. L'arma va portata a casa e deposta in sicurezza e solo dopo si potrà andare altrove.

Attenzione: durante il trasporto non possiamo sapere quanto sia legittimo fermarsi a fare la spesa o a prendere un gelato nulla lo vieta ma tutto è contestabile, si dovrebbe dimostrare che non era possibile andare a casa, posare l'arma e tornare a fare la spesa e ciò vale per ogni altra azione che coinvolga armi trasportate. A differenza di certe dichiarazioni, un giustificabile motivo ci vuole comunque altrimenti andremmo tutti al lavoro con la pistola nella valigetta liberi di fare ciò che vogliamo.

PER LE ARMI SPORTIVE VALE SOLO IL TRASPORTO

Secondo quanto espresso anche nella Legge 25 marzo 1986 n°85 comma 3 per le armi sportive è consentito solo il trasporto, togliendo così ogni dubbio anche la circolare del Ministero, n° 559/C.7279 B-76 del 02 ott. 1986 sancisce questa direttiva per cui le armi classificate sportive si possono solo trasportare, non è quindi consentito con esse andare a caccia o al lavoro (per una Guardia Giurata), è (forse) ammessa la sola difesa casalinga (secondo alcuni Giudici nemmeno quella. Secondo la Cassazione sezione Terza con sentenza n. 08522 del 5 ottobre 2022 non è consentita la difesa con armi sportive).

Per esempio una carabina in calibro .308 Win. classificata sportiva pur essendo un arma adatta all'uso venatorio, non può essere usata a tale scopo in Italia perché non la si può portare durante la battuta di caccia, la norma non ha valore in altri Stati dove con tale arma si potrebbe benissimo cacciare; una Guardia Giurata non può portare sul lavoro una pistola classificata sportiva, non essendo un arma cui è concesso il PORTO ma solo il trasporto. Per esse non è consentito il porto nemmeno per chi è in possesso di porto d'armi per difesa personale. Il porto delle armi sportive è consentito unicamente nei luoghi abilitati allo sport del tiro.

IL TRASPORTO: quantità e post-vendita

La circolare 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998, avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo, quantifica il trasporto e porto di armi e munizioni come segue:

I titolari di Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione.

Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.

Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).

Per le munizioni il trasporto è limitato dalla detenzione, infatti durante le fasi di trasporto si ha una momentanea detenzione per la quale le regole valgono come segue:

fino a 200 cartucce per arma corta,

fino a 1500 cartucce per uso venatorio,

per chi è in possesso della licenza di detenzione di 1500 cartucce per arma corta (agonisti), il trasporto è limitato a 600 cartucce per arma corta, circolare - [557/PAS/14318.10171](#)

Rammentiamo la Norma sul trasporto: LEGGE 18 giugno 1969, n. 323: Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo. (GU n.170 del 8-7-1969)

TRASPORTO CUMULATIVO:

più tiratori sullo stesso mezzo trasportano armi e munizioni rispettando le possibilità dettate dalle loro singole licenze.

ACCORDO PREVENTIVO IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI COMUNI DA SPARO ACQUISTATE IN PAESI COMUNITARI

Acquistare un'arma in uno Stato Europeo

Il trasferimento di armi comuni da fuoco verso altro Stato membro e' regolato dalla normativa di cui al D.lgs. n. 527/92 che ha recepito la Direttiva 91/477/CEE

Per acquistare un'arma proveniente da un Paese comunitario e importarla definitivamente nel territorio dello Stato Italiano ci si deve munire presso la Questura di apposita licenza denominata ACCORDO PREVENTIVO.

(L'accordo preventivo di fatto e' un'autorizzazione che viene rilasciata dal paese membro della Comunita' Europea dove si intende importare le armi, una volta verificato che le stesse siano importabili).

Ottenuto l'accordo preventivo da parte dello Stato dove si intende importare le armi, si dovra' consegnarlo alla Polizia dello Stato da cui le armi dovranno essere esportate definitivamente per ottenere l'autorizzazione al TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLE ARMI. Una volta importate le armi nello stato Italiano dovranno essere denunciate entro le 72 ore presentando l'autorizzazione al TRASPORTO DEFINITIVO e l'ACCORDO PREVENTIVO.

All'istanza va allegato:

- Il nome e l'indirizzo del venditore o cedente.
- L'indirizzo del luogo in cui verranno trasportate le armi.
- - Il numero delle armi (marca, modello, calibro, matricola, relative punzonature) che fanno parte del trasporto.
- - Licenza di porto d'armi o Nulla Osta all'acquisto.
- - L'Accordo Preventivo viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e ha una durata limitata al singolo viaggio.
- - la domanda in carta libera in cui si devono indicare le modalita' del trasferimento;
- - copia dell'Accordo Preventivo rilasciato ai sensi dell'art.11 comma 2 della Direttiva CEE n.477/1991;
- - n.1 marca da bollo da applicare sulla licenza.

LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA EXTRACOMUNITARIA DI ARMI COMUNI DA SPARO

(ART.31 TULPS ART.16 LEGGE N110/75)

Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia o sportivo che intende effettuare l'attività venatoria o sportiva in un paese non appartenente all'Unione Europea può richiedere, alla Questura, l'esportazione temporanea di arma da fuoco.

All'istanza si deve allegare:

- fotocopia del porto di armi o del titolo che autorizza al trasporto delle armi;
- - fotocopia della denuncia di detenzione armi;
- - due marche da bollo da euro 16,00 una da applicare all'istanza e una da allegare;
- La licenza è valida 90 giorni dalla data di rilascio e ha una durata limitata al singolo viaggio e consente: il trasferimento temporaneo di un massimo di tre armi in paesi Extracomunitari ed un numero massimo di munizioni che varia da 200 per l'uso sportivo a 1000 per l'uso caccia.

LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA NEI PAESI COMUNITARI DI ARMI COMUNI DA SPARO PER CACCIA E SPORT

REGOLAMENTO (UE) N. 258/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012

Articolo 9. Le procedure semplificate per l'esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le seguenti modalità:

a) l'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per:

- i) l'esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché comprovino alle autorità competenti i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione, di:
- ii) — una o più armi da fuoco,
- iii) — loro componenti essenziali, se marcate, nonché loro parti,
- iv) — **loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1200 cartucce per i tiratori sportivi;**

LICENZA DI ESPORTAZIONE DEFINITIVA EXTRAEUROPEA DI ARMI COMUNI DA FUOCO

(REG. E.U. 258/2012) Con il Regolamento UE n. 258 del 2012, gli Stati Membri rilasceranno un'autorizzazione all'esportazione di armi, solo dopo aver vagliato una molteplicità di elementi, tra cui il rispetto di tutti i trattati internazionali sottoscritti in materia.

Alla domanda bisognerà allegare la documentazione comprovante che il Paese terzo (extraeuropeo) d'importazione ha autorizzato l'importazione e che il Paese terzo di transito non ha obiezioni al transito. L'atto dovrà essere tradotto in italiano.

Per l'esportazione è stato istituito uno speciale modulo unificato.



PARTE V

UN PO' DI NORME

LEGGE 25 marzo 1986, n. 85 **Norme in materia di armi per uso sportivo.**

Art. 1. Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 10, nel sesto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, *e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.* Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche".

Art. 2. 1. 1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.

. 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per **armi** sportive quelle, sia lunghe

che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.

.3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco.. (*) Articolo aggiornato dal D.L. 5 nov.2013 n.121

Art. 3. Delle armi per uso sportivo e' consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

E' quindi chiaro che alla luce di questo ultimo articolo, con le armi classificate sportive non si può andare a caccia e non si possono portare per difesa o lavoro. Queste rimangono relegate solo al trasporto e all'uso sportivo in luoghi abilitati al tiro.

CARICATORI

Si possono detenere caricatori di qualunque tipo e capacità; se essi sono per armi corte e contengono più di 20 oppure per armi lunghe e contengono più di 10 colpi devono essere denunciati. In seguito si potranno usare nelle armi regolarmente detenute salvo la dove sia vietato il loro uso (es: a caccia). Qualora si vogliano rivendere, se sono caricatori per armi comuni (non sportive), essi devono essere ridotti al numero di munizioni consentito, quindi se per armi lunghe vanno ridotti a 10 colpi mentre se per armi corte vanno ridotti a 20. Non si devono ridurre i caricatori per armi sportive.

<http://www.tiropatico.com/normativa/ARCHIVIO/CARICATORI%20PIASTRINE%20CLIP.html>

****ANCORA SUI CARICATORI:** in taluni casi le autorità ritengono che i caricatori non possano contenere mai più di 29 colpi. La questione nasce dal fatto che i caricatori per armi da guerra hanno spesso capacità superiore a 29 colpi (da 30 in su) e anche molti giudici la pensano nello stesso modo. La Legge non vieta la detenzione o l'uso di tali caricatori, ma spesso essi sono stati limitati a 29 colpi proprio perché di derivazione militare, quindi aumentarne la capacità togliendo la loro limitazione può configurare il possesso di materiale o parte di arma da guerra.

Detenzione di munizioni per arma corta per agonisti

Circolare 557/pas.6340-10171(1) Roma, 29 maggio 2006

Oggetto: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 reg.esec. Tulps. Quesito.

Circolare 557/PAS/14318.10171 (1) Roma, 20 ottobre 2006

Oggetto: Detenzione di munizioni per arma corta - Limiti art. 97 Reg. Tulps

Circolare 557/PAS.13772-10171(1) Roma, 6 novembre 2007

OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. Tulps – Requisiti personali.

La licenza di detenzione munizioni per agonisti, permette di detenere oltre le 200 cartucce per arma corta anche altre 1500 cartucce della stessa qualità, trattandosi di una vera licenza che si aggiunge alla licenza di porto d'armi già posseduta. Si arriva così alla possibilità di detenere in tutto fino a 1700 cartucce per arma corta.

Secondo alcune interpretazioni illustri, ci troviamo di fronte a una vera e propria licenza di deposito a cui fanno capo sia le munizioni per arma corta sia i relativi esplosivi e fuochi d'artificio. Sarebbe

quindi possibile non solo denunciare e detenere 1500 cartucce per arma corta in più ma anche polvere da sparo per ricarica. Ciò che limita tutto questo è valutare oltre quale limite sia necessaria l'ispezione dei locali da parte della commissione esplosivi.

Non dimentichiamo inoltre la detenzione relativa alle munizioni da caccia che porta il deposito a 3200 cartucce

TRASPORTO: quanto

Il limite nel trasporto delle munizioni è stabilito dalla norma sulla detenzione per la quale ogni tipo di munizione ha un tetto massimo di detenibilità, per cui si possono trasportare fino a:

200 cartucce per arma corta o non da caccia

600 cartucce per arma corta se si è in possesso di licenza per agonista

1500 cartucce a pallini o a palla per arma lunga da caccia

La somma o il numero totale di munizioni trasportato non dovrebbe mai superare le 1500 cartucce

Su un automezzo (anche pulman) ogni detentore in possesso di licenza di porto d'armi può trasportare il proprio limite di munizioni che non va sommato a quello degli altri passeggeri.

[REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635 \(GU n. 149 del 26/06/1940\)](#)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.149 DEL 26 GIUGNO 1940)

ART. 97. - POSSONO TENERSI IN DEPOSITO O TRASPORTARSI NEL REGNO SENZA LICENZA,(riferito alla licenza di deposito), ESPLOSIVI DELLA PRIMA CATEGORIA IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CINQUE CHIOLOGRAMMI DI PESO NETTO, OD ARTIFICI IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CHIOLOGRAMMI VENTICINQUE DI PESO LORDO, ESCLUSO L'IMBALLAGGIO **OVVERO UN NUMERO DI MILLECINQUECENTO CARTUCCE DA FUCILE DA CACCIA CARICATE A POLVERE, NONCHÉ DUECENTO CARTUCCE CARICHE PER PISTOLA O RIVOLTELLA**, ED UN NUMERO ILLIMITATO DI BOSSOLI INNESCATI E DI MICCE DI SICUREZZA.

Per recarsi all'estero, in un Paese comunitario per caccia o gare sportive, la quantità di armi e munizioni trasportabili è dettata dal REGOLAMENTO (UE) N. 258/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012 all'art. 9:

si possono trasportare una o più armi da fuoco e relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1200 cartucce per i tiratori sportivi;

PRINCIPALI NORME SULLE ARMI E MUNIZIONI

gli articoli più importanti riportati integralmente

TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931)

Art. 31 - (art. 30 T.U. 1926) Salvo quanto è disposto per le ARMI da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre ARMI, assemblarle introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. **La**

licenza è necessaria anche per le collezioni delle ARMI artistiche, rare od antiche. Salvo quanto previsto per la collezione di ARMI, la validità della licenza è di 3 anni. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.

Art. 35 comma 5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere **ARMI** a privati che non siano muniti di permesso di porto d'**ARMI** ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata). ((Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

Art. 39 - (art. 38 T.U. 1926) **Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle ARMI, MUNIZIONI e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.** Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152. aggiornato DL.121/13

Art. 40 - (art. 39 T.U. 1926) **Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le ARMI, le MUNIZIONI e le materie esplodenti, di cui negli articoli**

precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

Art. 41 - (art. 40 T.U. 1926) Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di ARMI, MUNIZIONI o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Art. 45 - (art. 44 T.U. 1926) Qualora si verificano in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare ARMI.

Art. 57 - (art. 56 T.U. 1926) Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi ARMI da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635 (GU n. 149 del 26/06/1940)
approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-ix, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n.149 del 26 giugno 1940)

ART. 44. - sono considerati armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 30 della legge:
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;

b) i fucili con due canne rigate purchè non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;

c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne lisce ed una rigata), purchè non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;

d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300;

e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;

f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
sono pure considerate armi da sparo quelle denominate _da bersaglio da sala_ e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.

ART. 45. - per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili; non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

ART. 50. - l'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del regno, di cui è parola nel primo e nel

secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al questore della provincia donde le armi sono spedite. ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. L'AVVISO COL VISTO DEVE ACCOMPAGNARE LE ARMI.

ART. 57. - l'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti. **LE PERSONE MUNITE DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI SONO TENUTE ALLA DENUNCIA.**

ART. 58. - la denuncia è data nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e **deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti;** con le stesse forme deve essere enunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. non è ammessa la detenzione di bombe cariche. in caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2/a comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunziate.

ART. 80. - sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che **non possono portarsi** senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge: **i coltelli e le forbici ; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio** indicati nel secondo comma dell'articolo 45 del presente regolamento. non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:

ART. 97. - **possono tenersi in deposito o trasportarsi** nel regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a **cinque chilogrammi di peso netto**, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio **ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola** o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.

per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

LEGGE 18 giugno 1969, n. 323

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.

La licenza ha la durata di 5 anni dal giorno del rilascio e puo' essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 12 dicembre 1973 n.993

Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969.

Legge 23 dicembre 1974 n.694

Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili.

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle **ARMI**, delle **MUNIZIONI** e degli esplosivi.

Art. 2. Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

- a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
- b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
- d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
- e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
- f) le rivoltelle a rotazione;
- g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
- h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili ***contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte***, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.

Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici ***prive di sostanze o miscele***

classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

Art. 3.

Alterazione di ARMI

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.

Art. 4.

Porto di ARMI od oggetti atti ad offendere

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, **non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, ARMI, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.** Senza giustificato motivo, **non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio,** chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, **gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.** Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. **E' vietato portare ARMI nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.** Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando

ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Art. 8.

Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di ARMI

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di ARMI, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione. La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle ARMI. Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di ARMI, nonche' del permesso di porto d'ARMI, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione. Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di ARMI. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia. **Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle ARMI rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di ARMI.** L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesta per l'acquisto e il porto di ARMI da parte di coloro che siano autorizzati per legge. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle ARMI devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.

Art. 20.

Custodia delle ARMI e degli esplosivi

Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento **La custodia delle ARMI** di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi **deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.** Chi esercita professionalmente attivita' in materia di ARMI o di esplosivi o e' **autorizzato alla raccolta o alla collezione di ARMI deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza.** Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di ARMI o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinventa un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. **Chiunque rinventa esplosivi di qualunque natura**

o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di ARMI o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. **Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle ARMI e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di ARMI o parti di ARMI detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le ARMI, delle loro parti e delle MUNIZIONI, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.** (siamo ancora in attesa di tali decreti e in questa fase i Questori impongono da parte loro tutta una serie di sistemi da adottare spesso inutili)

Art. 20-bis

Omessa custodia di ARMI.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, MUNIZIONI o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. **Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle ARMI, MUNIZIONI ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito** con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso: a nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva; b nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le ARMI, le MUNIZIONI o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o ARMI clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.

Art. 21.

Distrazione o sottrazione di ARMI

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le ARMI di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 22.

Locazione e comodato di ARMI

Non e' consentita la locazione o il comodato delle ARMI di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di **ARMI per uso scenico, ovvero di ARMI destinate ad uso sportivo o di caccia**, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di ARMI o MUNIZIONI ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per ARMI da fuoco per uso scenico si intendono le ARMI alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le ARMI da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporra' specifico punzone. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato ARMI in violazione del divieto di cui al precedente comma. 16 La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle ARMI risulta abituale.

LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

ARTICOLO: 4. In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

D.M. 14 aprile 1982

Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica. (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153)

Articolo 4

Armi artistiche o rare d'importanza storica - Immatricolazione.

Le armi di cui alla lettera b) dell'art. 1, appartenenti a privati, di modelli anteriori al 1890, ma fabbricate successivamente al 1920, ove mancanti del numero di matricola, devono essere presentate al banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o alle sue sezioni per gli adempimenti di cui all'art. 11 ottavo comma, della citata legge 18 aprile 1975 n. 110 entro un anno dalla Pubblicazione del presente decreto. Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti previa intesa con la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio di provenienza dell'arma, in modo da salvaguardare l'integrita' dell'arma stessa. A tal fine, la matricola puo' essere impressa su apposita targhetta metallica recante il sigillo della Repubblica ed assicurata all'arma in modo da non essere asportata o sostituita.

Articolo 7

Detenzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), **coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell'art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.**

LEGGE 25 marzo 1986, n. 85

Norme in materia di armi per uso sportivo.

Art. 3. Delle armi per uso sportivo e' consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneita' psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di

tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attivita' sportiva. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Legge Quadro)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria)

1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di **calibro non superiore al 12**, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica **di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40**. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco..
- 2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglienti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Decreto 9 agosto 2001 n.362

Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11

Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

"Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204

Art. 3 comma 4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le **armi**, nonché la specie e la quantità delle **armi** vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. 5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere **armi** a privati che non siano muniti di permesso di porto d'**armi** ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. 6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2012, n. 214

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni.

Nulla osta all'acquisto di armi per corrispondenza o licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo per l'ipotesi disciplinata dall'art. 12 della Legge 18 aprile 1975, n. 110	Art. 12 e 17 Legge 18 aprile 1975, n. 110	90 gg.
Licenza di porto d'armi per il tiro a volo	Legge 18 giugno 1969, n. 323	90 gg.
Licenza annuale di trasporto armi sportive	Art. 3 Legge 25 marzo 1986, n. 85	90 gg.
Licenza porto di fucile uso caccia	Legge 11 febbraio 1992, n. 157	90 gg.
Nulla osta all'acquisto armi comuni	Art. 35, comma 4, T.U.L.P.S.	90 gg.
Licenza esportazione armi comuni	Art. 31 T.U.L.P.S.; art. 16 Legge 18 aprile 1975, n.	90 gg.

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Art. 42-bis. (Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria).

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, e' soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .



CONCLUSIONI

I TEMPI CAMBIANO

“Le armi non sono più di moda” recitava un noto Giudice già alla fine dello scorso secolo prima di cedere l'intera sua collezione. Una premonizione ?

Presto anche lo sport del tiro non farà “moda” e i tiratori scenderanno ancora un gradino nella graduatoria degli sport meno “amati”, seppure alle olimpiadi quelli che chiamano “gli sport cattivi” (come titolava un noto giornale), abbiano da sempre avuto posti di merito, media e politica idealizzano questi come il peggio sul mercato dello sport Italiano.

I media: loro pilotano l'opinione pubblica, loro presentano le armi come il cancro dell'umanità, la politica non osteggia certo i media e l'opinione pubblica si sposta. Anche quelli più incalliti si tirano da parte. Se pur l'80% della popolazione desidererebbe armarsi per essere più sicura, i media riuscirebbero a far credere che sono pochi a volersi armare e che essi sono il peggio della popolazione. Così, in sordina, quel 80% sparisce silenziosamente credendosi una misera manciata

di emarginati solo per averlo sentito in tv o letto sui giornali. Dividi e impera.

E' però un diritto l'essere trattati dignitosamente, siamo persone che svolgono vivere una semplice attività come tutte le altre e come tali, siamo rispettosi delle regole. Possiamo pretendere che tali regole valgano per tutti su tutto il territorio Nazionale per tutti gli sport ?

Altresì lentamente con il passare del tempo, coloro che si appassionano alla caccia o all'attività di tiro sono sempre meno, ogni anno si perdono centinaia di appassionati e se ne acquistano poco meno della metà. Sono molte ormai le armi relegate negli armadi e non più utilizzate. Troppo spesso anziani tiratori muoiono e le loro armi finiscono per essere cedute o mandate al macero. Le nuove generazioni hanno ben altro in mente. Sport più semplici, meno dispendiosi e più “fisici” attirano le nuove leve, calcio, atletica, nuoto, tennis la fanno da padroni non che il tiro non piaccia ma le complicazioni fanno desistere anche i più incalliti.

Questo sito, oggi tra i principali del suo genere in Italia, porta avanti un'idea da sempre condivisa e basata sulla libertà di esercizio, sull'uso di regole certe e uguali ovunque e per tutti.

Educare i tiratori, i cacciatori, i possessori di armi è il primo pensiero che ci ha sempre contraddistinto, un pensiero che porteremo avanti fino all'ultimo giorno.



CITAZIONI

Avv. Francesco Pandolfi: *Possedere armi non è un diritto.*
Ex Giudice di Cassazione Edoardo Mori: *Le armi non sono più di moda.*

A MEMORIA

Avv. Francesco Pandolfi; *avvocato impegnato a favore degli sportivi del tiro*
Silvio Sparneri; *direttore di tiro della sezione di TSN di SanRemo*
Lionello Castino; *Ricaricatore, cacciatore e tiratore autodidatta, grande amico*
Aldo Spoto: *Istruttore Federale di TSN, esperto ricaricatore e di acciai per lame*

RINGRAZIAMENTI

Gen. Romano Schiavi – Dott. Edoardo Mori
Gen. Lorenzo Golino - Dott. Angelo Vicari



TiropratICO.com®



Perchè “tiropratico” ?

L'Associazione Sportiva Tiro Pratico Sanremo (ASTPS) nasce nel settembre del 1988 poco tempo dopo la nascita della federazione internazionale di tiro pratico sportivo poi diventata tiro dinamico sportivo. Erano gli anni in cui sul territorio italiano, nascevano le prime società di tiro che utilizzavano poligoni non UITS ma cave dismesse. Fu la prima vera grande rivoluzione nel mondo del tiro in Italia. Si sfatava finalmente il mito che in Italia si poteva sparare solo in un poligono di TSN.

La Società sportiva visse una grande stagione di tiro e divertimento, nacquero le mitiche gare “Trofeo al sole” e “Ferri vecchi” di cui qualcuna ancora è in voga oggi. Il collasso della sezione di TSN e del relativo poligono dell'Unione però, blocca non solo l'attività di tiro del TSN ma anche quella della

società di tiro pratico che chiude definitivamente nel 1996.

Nel 1999 internet è già un evento alla portata di tutti, è in quel momento che “Tiropratico” sbarca sul web, nascendo come un sito semplice e casalingo prodotto sulla piattaforma “digilander.it” la cui homepage appare ancora oggi (2025) (<https://digilander.libero.it/tiropratico/>), quale fantasma di quelle prime pagine costruite per il pubblico del web. Tiropratico.com discende da quella piccola associazione di tiratori che voleva rompere con il predominio dell'UITS sul mondo del tiro, fin da subito il sito si promise di diffondere le idee del tiro sportivo ed educare alle leggi tutti gli appassionati. Con il tempo e l'immensa mole di appassionati che visitavano le nostre pagine, il sito sente il bisogno di acquistare un proprio spazio trasformandosi così in “tiropratico.com” e diventando internazionale, sono migliaia gli italiani residenti all'estero che visitano le pagine del sito ma anche stranieri che raccolgono importanti informazioni. Oggi Tiropratico.com è punto di riferimento insieme alle pagine dell'ex giudice Edoardo Mori per chi ha dubbi o ricerca informazioni utili per il proprio sport o la propria passione. Naturalmente la gestione ormai datata non consente più l'impegno di un tempo, ma come spesso succede, sono i più vecchi a conoscere bene il mondo del tiro.

Tiropratico.com rimarrà in rete quale database per tutti i principianti di questo sport, un museo per coloro che ormai sono nel secondo millennio del tiro ma sempre un punto fermo dove trovare ancora importanti informazioni.

La gestione si prefigge l'aggiornamento costante di Leggi e Circolari e da quest'anno un blog per esprimere il pensiero di noi tutti.

Buon tiro.

TIROPRATICO.COM